

Relazione tecnico finanziaria della proposta di legge n. 163//2017
“Modifica alla legge regionale n. 10 del 20 gennaio 1997 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”’, nel testo approvato dalla IV Commissione assembleare
(art. 3 ter , l.r. n. 3/2015 e art. 84, comma 3 R.I.)

Art. 01
(Modifica all’articolo 2 della l.r. 10/1997)

L'articolo 01 è stato inserito dalla Commissione e aggiunge il comma 4 quater all'articolo 2 della l.r. 10/1997. Prevede l'adozione e la promozione da parte della Giunta regionale di uno specifico protocollo regionale per favorire e facilitare l’adozione dei cani detenuti nei canili. L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto la Giunta regionale può provvedere direttamente attraverso le proprie strutture.

Art. 02
(Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 10/1997)

L'articolo 02 è stato inserito dalla Commissione e aggiunge l'articolo 6 bis nella l.r. 10/1997 che prevede l'istituzione del registro regionale degli allevatori amatoriali presso la struttura competente della Giunta regionale e la pubblicazione sul sito ufficiale della Regione. L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto la Giunta regionale può provvedere alla istituzione del registro e alla sua pubblicazione attraverso le proprie strutture.

Art. 1
(Modifica all’articolo 7 della l.r. 10/1997)

L'articolo modifica il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 10/2017; contiene disposizioni a carattere ordinamentale, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Invarianza finanziaria)

L'articolo dispone l'invarianza finanziaria della proposta di legge.

Art. 2 bis
(Disposizioni transitorie)

L'articolo contiene disposizioni a carattere ordinamentale senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.